



COMUNE DI ONANÌ

Provincia di Nuoro

protocollo@pec.comune.onani.nu.it - protocollo@comune.onani.nu.it
Via Roma 47 - 08020 Onanì (NU) - Tel. 0784410023

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE

(Legge Regionale 14 Marzo 1994 n°12, art. 13)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/12/2025



REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DELLE TERRE AD USO CIVICO

TITOLO I- Prescrizioni di carattere generale

Art. 1 - Premesse

1.1 L'esercizio degli usi civici nel Comune di Onanì, fa riferimento alle seguenti disposizioni generali:

- L. 16.06.1927 n.1766;
- R.D. 26 febbraio 1928, n.332 Regolamento di esecuzione della legge 1799/1927 di riordino degli usi civici;
- L.R. 14.03.1994 n.12 Norme in materia di usi civici;
- Legge 168/2017;
- Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.

1.2 Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994 e della normativa nazionale sopra richiamata, la gestione dei terreni soggetti ad uso civico sia per l'esercizio delle forme *tradizionali* che *non tradizionali*.

1.3 Alla data di adozione del presente regolamento i terreni soggetti ad uso civico del territorio di Onanì sono quelli accertati con:

- Decreto del Commissario Regionale Usi Civici di Cagliari n. 390 del 22.02.1985, Cron. n. 1, Rep. n. 102 con il quale si stabilisce la sussistenza e la tipologia degli usi civici e la loro localizzazione territoriale

Art. 2 - Titolarità usi civici

2.1 Al godimento dei beni soggetti ad uso civico possono essere ammessi i cittadini residenti da almeno 3 anni nel Comune di Onanì, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

2.2. I terreni possono essere concessi anche a persone giuridiche con sede legale e maggioranza dei soci residenti nel Comune di Onanì.

2.3 Altri Enti pubblici o Agenzie regionali potranno avere in concessione parte dei territori gravati da uso civico, e le richieste di questa fattispecie dovranno sempre essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto di criteri di salvaguardia ambientale e paesaggistica e degli interessi collettivi della comunità, nonché in conformità con il Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche. La durata di tali concessioni è stabilita negli artt. 16 e 17 della L.R. 12/94.

2.4 Nei casi in cui la stessa persona fisica, in possesso dei requisiti indicati agli artt. 2.1 e 2.2, presentasse più domande per l'assegnazione dei terreni, le istanze verranno valutate come segue:

- Qualora lo stesso richiedente presenti una istanza per conto della sua ditta individuale e una per conto di una società, potrà essere rilasciata una sola autorizzazione;
- Nei casi in cui un soggetto sia il rappresentante legale di due o più società (composte da due o più soci) per conto delle quali presenta domanda, verrà accolta l'istanza pervenuta prima al protocollo.
- Le società escluse potranno presentare altra istanza a nome di uno dei soci non rappresentanti legali, purché in possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1 e 2 del presente regolamento, e nel limite della concessione di un'autorizzazione per soggetto.



2.5 Tutte le assegnazioni saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 8 della L.R. n° 12/94.

2.6 I trasferimenti di residenza o della sede legale presso altro comune comporta la decadenza del diritto all'uso civico.

2.7 Ai soggetti beneficiari verrà concesso, nel rispetto del principio di rotazione e nei limiti delle possibilità, lo stesso fondo già concesso in passato. Nel caso di successione per causa di morte, l'erede potrà continuare a usufruire del terreno assegnato al richiedente deceduto fino alla scadenza del beneficio, previa comunicazione all'ufficio competente e avvio di nuovo iter-autorizzativo ai sensi della L.R. 12/1994.

2.8 Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle normative vigenti;
- gli interessi della collettività.

2.10 Dalla concessione si intendono escluse le strade, le servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

2.11 Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale competente, può disporre in particolari circostanze e per periodi definiti, il temporaneo divieto all'esercizio del diritto di godimento dell'uso civico.

2.12 Il Comune può intervenire sui terreni gravati da uso civico, con programmi di trasformazione fondiaria, agricola, forestale o di altra natura. In tal caso l'assegnatario potrà continuare ad usufruire della concessione compatibilmente con la realizzazione e conduzione dell'intervento comunale.

Art. 3 - Individuazione tipologia di usi civici.

3.1 Si distinguono le tipologie di usi civici in "Tradizionali" e "non Tradizionali".

- Sono inclusi tra gli **Usi Tradizionali**:
 - a) Pascolo
 - b) Seminativo
 - c) Legnatico
 - d) Raccolta frutti spontanei
- Rientrano tra gli **usi NON Tradizionali** tutte le altre fattispecie individuate nel Piano di Valorizzazione e Recupero degli Usi Civici del Comune di Onanì.

3.2 Le terre civiche possono essere destinate anche ad usi diversi da quello agropastorale, qualora si ritenga funzionale agli interessi della comunità ed avvenga conformemente alle previsioni del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche.

3.3 L'esercizio delle forme **non tradizionali** sarà ammissibile qualora persegua l'obiettivo di promuovere lo sviluppo integrato del territorio in conformità con gli interessi generali della comunità e nel rispetto dell'uso sostenibile del territorio, rispettando quanto previsto nel Piano di Valorizzazione e Recupero delle terre civiche.

3.4 Le sugherete, il patrimonio boschivo e le specie arboree in genere, anche se sparse, sono escluse dal godimento. Nelle zone boschive con la presenza di almeno 100 piante per ettaro, l'autorizzazione al pascolo è subordinata al parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.



3.5 Il pascolo del ghiandatico è libero in tutto il territorio comunale gravato da uso civico. La raccolta e l'utilizzo a scopo di alimentazione animale è consentita su tutto il territorio.

3.6 La raccolta della legna secca è consentita su tutto il territorio, previo nullaosta dell'amministrazione comunale.

3.7 Il taglio e la pulitura della legna da ardere è normata dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e deve essere autorizzata dal CFVA. Si rimanda all' art. 14 del seguente regolamento.

Art. 4 - Calcolo del canone

4.1 Gli assegnatari dei terreni sono obbligati al pagamento di un canone annuale, stabilito secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4.2 La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Responsabile, ridetermina annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione di cui agli art. 4.4 e successivi del presente articolo, del valore dei beni e delle strutture presenti sul fondo e degli altri valori produttivi, oltre al gettito minimo necessario per la loro gestione, compresi eventuali oneri che il Comune dovesse sostenere per eventuali imposte e sovraimposte, in osservanza e per quanto disposto dall'art. 13 punto c), della L.R. n° 12/94.

4.3 I canoni dell'anno precedente si intendono implicitamente confermati senza ulteriore delibera qualora, rivalutati i parametri e applicato l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT, non risultino necessari adeguamenti.

4.4 Per i terreni interessati dagli interventi di miglioramento tali da determinare una conseguente modifica nella classificazione, il canone sarà ridefinito secondo la nuova categoria di appartenenza del fondo migliorato.

4.5 Ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, la classificazione dei terreni è così determinata:

- **Terreni Di Prima Categoria – Irrigui:** terreni dotati di buona fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;
- **Terreni Di Seconda Categoria – Asciutti:** terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, in cui la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;
- **Terreni Di Terza Categoria – Pascoli:** terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente ma caratterizzati da una minore redditività, dovuta alla difficoltà nella trasformazione e/o a significative difficoltà di accesso.
- **Terreni Di Quarta Categoria – Bosco (Alto Fusto Misto):** aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale per cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Si ritiene opportuno, in questo caso, limitare o non concedere l'accesso ad uso pascolo.

4.6 *In base alla classificazione di cui all'art. 4.4, verranno concessi prioritariamente i terreni appartenenti alle prime tre categorie. Si cercherà di preservare il più possibile quelli della quarta, spesso soggetti a vincoli ambientali e forestali, in ottemperanza della normativa vigente in termini di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e della salvaguardia del rischio idrogeologico.*



4.7 Per una corretta definizione del corrispettivo da versare al comune nei casi di concessione per uso pascolo, è stabilita la valutazione convenzionale in equivalenti bovini secondo la proporzione dettata dal REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 e ss.mm.ii.

4.8 Per le concessioni riguardanti terreni oggetto di mutamento di destinazione di cui all'art. 17 della L.R. 12/1994, il canone di concessione è determinato tenendo conto del valore venale del bene nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni.

4.9 Il canone di concessione è riscosso dall'Amministrazione Comunale con i sistemi adottati per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici.

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure diviso in tre rate bimestrali, a partire dalla scadenza del primo pagamento.

Le scadenze sono determinate annualmente con apposita determinazione di servizio, e il termine ultimo del pagamento dilazionato è individuato nella data del 15 dicembre di ciascun anno.

4.10 I soggetti beneficiari che non dovessero risultare in regola, anche parzialmente, con il pagamento, possono essere soggetti al recupero coatto del credito dovuto.

Il pagamento completo dei canoni degli anni precedenti è inoltre requisito necessario per il rinnovo delle istanze.

4.11 Agli effetti del diritto di captazione è stabilita la seguente proporzione per le diverse specie di bestiame, tenendo come riferimento quanto indicato dall'art. 4.6 del presente regolamento:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Tori, vacche e bovini di oltre due anni di età	1.0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0.6
Bovini di meno di sei mesi	0.4
Equini di oltre sei mesi	1.0
Ovini di età superiore a 10 mesi	0.15
Caprini di età superiore a 10 mesi	0.15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0.5
Altri suini di età superiore a 6 mesi	0.3
Galline ovaiole	0.014
Altro pollame	0.003

4.12 Sono esenti dal pagamento del corrispettivo:

- Bovini ed equini di età inferiore ai 6 mesi
- Ovini di età inferiore ai 2 mesi
- Suini di età inferiore ai 3 mesi
- Gli ovini di nuova produzione sono assoggettati al canone di 1/3 dei capi adulti per il periodo dal 1° aprile fino al 30 giugno; dal 1° luglio vengono considerati come ovini adulti.

4.13 Il canone annuale tiene conto della totalità dei capi dichiarati nell'istanza e ammessi al pascolo. Ove, nel corso dell'anno, dovesse verificarsi la riduzione di un numero significativo di capi di bestiame, questa va comunicata tempestivamente all'ufficio competente; è facoltà dell'Amministrazione analizzare il caso specifico e, se ritenuto opportuno, applicare una proporzionale riduzione del diritto, con conseguente variazione del canone dovuto e modifica del biglietto di pascolazione;



4.14 È consentita la sostituzione di bestiame con altra specie diversa da quella denunciata in prima istanza, previo parere dell'Amministrazione e previo pagamento di eventuale saldo dovuto;

Articolo. 5 – Gestione contabile patrimoniale

5.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 2 della Legge n. 1766/1927 in combinato disposto con l'art. 2 comma 4 della Legge 20 novembre 2017 n. 168, i terreni di Uso Civico sono amministrati dal comune separatamente dai beni propri.

5.2 I proventi di gestione dei terreni gravati da uso civico sono destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione negli stessi terreni, ovvero per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 332/1928.

Art. 6 - Durata delle concessioni

6.1 Le concessioni ad uso tradizionale hanno durata annuale e coincidono con l'anno solare, nonché con l'annata agraria (1° gennaio – 31 dicembre), nel rispetto delle tempistiche legate all'eventuale erogazione di premi comunitari. Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 12/1994 l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei suoi componenti ed acquisito il parere del competente ufficio regionale, può stabilire che l'esercizio dei diritti di uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti, per un periodo massimo di 10 anni.

Nei casi di mutamento di destinazione di cui all'art. 17 della L.R. n. 12/1994, la durata della concessione sarà determinata in funzione della tipologia dell'intervento programmato.

6.2 Il Comune di Onanì ha facoltà di rideterminare per ogni annata agraria la superficie da destinare in concessione, tenendo conto delle norme e dei criteri di salvaguardia del paesaggio, e nell'interesse di tutta la collettività.

Art. 7- Obblighi e Divieti

7.1 Tutto il bestiame immesso nei terreni ad uso civico deve essere regolarmente munito di identificativi (targhe auricolari per i bovini, bolo e tatuaggio auricolare per gli ovi-caprini e microchip per cavalli e asini), atti ad identificare il proprietario per tutti gli adempimenti di legge.

7.2 È vietata tassativamente la sub-concessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi.

7.3 È vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri Organismi.

7.4 I fondi concessi potranno essere recintati, con recinzioni di tipo mobile e nel rispetto delle norme vigenti.

7.5 Dovrà sempre essere salvaguardato il libero transito sulle strade esistenti, il libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali ed il regolare deflusso naturale delle stesse.

7.6 È fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque.

7.7 Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.



- 7.8 I terreni dovranno essere opportunamente dotati di fasce tagliafuoco, al fine di evitare il propagarsi di incendi.
- 7.9 È severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare, gli immobili e le piante esistenti nei terreni appartenenti al demanio civico.
- 7.10 È fatto obbligo agli assegnatari di vigilare sull'integrità dei beni immobili (terreni e fabbricati rurali) a loro assegnati, per i quali sono direttamente responsabili anche nel caso di danni causati da terzi.
- 7.11 È assolutamente vietata l'estrazione del sughero, lo sfondamento di alberi e il dicioccamento di essenze boschive.
- 7.12 È vietata l'introduzione di bestiame dai terreni privati adiacenti allo scopo di abbeveraggio.
- 7.13 È severamente vietato appiccare incendi.
- 7.14 Il concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale l'eventuale rinvenimento di beni archeologici che provvederà a comunicarne l'esistenza alle Autorità competenti.

Art. 8 – Revoca della concessione

8.1 Comporterà la revoca della concessione del beneficio:

- Aver prodotto false dichiarazioni nella domanda di concessione;
- Il mancato pagamento, parziale o totale, del corrispettivo dovuto entro i termini previsti dalla determinazione di servizio annuale;
- Il danneggiamento degli immobili o delle piante stanti nel demanio civico;
- La mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento nei termini previsti dalla concessione;
- La sub-concessione, anche parziale, delle terre assegnate;
- La messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di premi, contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione;
- Appiccare incendi in tempo di divieto e/o senza la prescritta autorizzazione;
- Essere recidivi nelle violazioni sanzionate.

TITOLO II

CONCESSIONE PER USI NON TRADIZIONALI

Art. 9

- 9.1 L'esercizio delle forme non tradizionali di uso civico è ammissibile conformemente a quanto previsto nel Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche e nel rispetto dell'art. 17 della L.R. n. 12/1994.
- 9.2 I soggetti di cui all'art. 2 che intendono ottenere in concessione i terreni del demanio civico dovranno inoltrare istanza al comune. L'Ente, in seguito alla ricezione dell'istanza, provvederà alla modifica del regolamento specificando requisiti e modalità di concessione, nonché durata, condizioni di utilizzo,



corrispettivo e modalità di adeguamento annuale del canone. La modifica verrà pubblicata nei canali ufficiali del comune.

9.3 Le concessioni dovranno sempre ottenere la preventiva autorizzazione dell'organo regionale competente.

Art. 10

Per tutto quello che concerne la concessione per usi non tradizionali si rimanda al Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche del Comune di Onanì, consultabile presso gli uffici comunali.

TITOLO III

CONCESSIONE PER USI TRADIZIONALI

Art. 11

11.1 Chiunque sia in possesso dei requisiti generali definiti negli artt. 2 e 11.2 e intenda chiedere in concessione i terreni del demanio civico, può inoltrare istanza al Comune di Onanì a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico.

11.2 I requisiti generali che gli istanti devono possedere alla data di scadenza dell'avviso pubblico sono i seguenti:

- a) Avere la maggiore età;
- b) Essere titolare del diritto di uso civico come indicato all'art. 2 del presente Regolamento;
- c) In caso di rinnovo dell'istanza, essere in regola con i pagamenti dei canoni di concessione degli anni precedenti.

11.3 La domanda dovrà essere corredata da:

- a) Copia del documento d'identità del richiedente
- b) Attestazione BDN (Banca Dati Nazionale del Sistema Informativo Veterinario), che certifica la consistenza del bestiame di proprietà del dichiarante al momento di presentazione della domanda, rilasciata dal servizio veterinario.
- c) Copia della ricevuta di pagamento per il Ruolo Pascolo dell'anno precedente.
- d) Per le società dovrà essere presentata anche copia della visura camerale

11.4 Il Comune di Onanì verificherà la veridicità di tutte le dichiarazioni presentate accedendo alla sopra citata Banca Dati Nazionale del Sistema Informativo Veterinario. Tale accesso da parte delle P.A. è disciplinato dall'art. 50 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, dall'art. 24 della legge n. 241/1990 (casi di esclusione) e dal DM 31 luglio 1997 n. 353. I referenti delle P.A. hanno diritto, ai sensi della normativa sopra richiamata, alla consultazione dei dati presenti in BDN (art. 7, comma 6, del D.lgs 134/22 e del cap.1.3 dell'allegato al DM 07 marzo 2023), in vigore dal 21/07/2025.

11.5 Il Comune potrà verificare in qualsiasi epoca e con tutti i mezzi a sua disposizione l'esattezza dei dati contenuti nelle domande. Se in base agli accertamenti, controlli e verifiche posti in essere dagli appositi incaricati si appuri che è stato immesso al pascolo un numero di capi significativamente diverso da quello denunciato, gli interessati saranno puniti applicando le sanzioni previste dal presente regolamento.



11.6 Tutte le richieste di immissione al pascolo nel territorio comunale dovranno essere presentate, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente di immissione al pascolo. Le istanze dovranno pervenire all'Ufficio di Polizia Locale secondo le modalità e le scadenze indicate nell'avviso pubblico, pena l'esclusione dal beneficio.

11.7 L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere una proroga rispetto alla scadenza stabilita nell'art. 11.6. Tale rinvio non dovrà superare i 40 giorni, salvo eventi eccezionali.

11.8 Tutte le istanze ritenute ammissibili saranno incluse nella ripartizione dei terreni, che avverrà in modo equo e proporzionale al numero dei capi; l'assegnazione verrà effettuata seguendo gli indici di conversione degli animali in unità di bovini adulti (UBA) riportati nella tabella di cui al presente regolamento, art. 4.7:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Tori, vacche e bovini di oltre due anni di età	1.0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0.6
Bovini di meno di sei mesi	0.4
Equini di oltre sei mesi	1.0
Ovini di età superiore a 10 mesi	0.15
Caprini di età superiore a 10 mesi	0.15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0.5
Altri suini di età superiore a 6 mesi	0.3
Galline ovaiole	0.014
Altro pollame	0.003

11.9 Sarà costituita una riserva di superficie pari al 5% del totale, a disposizione per eventuali rideterminazioni sull'uso del suolo.

11.10 Al fine di garantire a tutti gli istanti un ettaraggio sufficiente e una ripartizione equa delle superfici, ed evitare che il numero complessivo dei capi dichiarati superi le dimensioni complessive della superficie soggetta ad uso civico messa a disposizione, viene disposto un limite massimo di 75 UBA ascrivibile a ciascuna azienda (*corrispondenti a 500 capo ovino/caprino e 75 capi bovino/equino*)

11.11 Qualora le prescrizioni contenute nel paragrafo precedente non fossero sufficienti e il numero di capi totale non garantisca a tutti l'assegnazione di un numero sufficiente di ettari, si procederà con la rideterminazione delle superfici attribuite a ciascuna azienda. La riduzione delle superfici inizierà a partire dalle aziende di maggiori dimensioni e progressivamente verso le minori, fino al raggiungimento di un numero medio di ettari per azienda che garantisca equità e proporzionalità nella distribuzione delle superfici e nella suddivisione della superficie totale a disposizione.

11.12 Il procedimento è affidato all' Area amministrativa Finanziaria - Ufficio di Polizia Locale.

11.13 Al termine dell'attività istruttoria:

- a) in caso di riscontro positivo è rilasciato un biglietto di pascolazione contenente i dati catastali dei terreni assegnati, rilasciato tramite notifica eseguita dal messo comunale per gli usi consentiti dalla legge.
- b) In caso di riscontro negativo vengono specificati, con apposita comunicazione scritta, i motivi del diniego e/o la richiesta di eventuali integrazioni



Art.12 - Ulteriori disposizioni per concessioni uso pascolo

12.1 La Giunta Comunale con atto deliberativo individua le parti di territorio da destinare a pascolo.

12.2 I titolari del beneficio che immettono nei terreni comunali bestiame in quantità superiore a quella autorizzata, sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 18 per ogni accertamento di violazione.

In caso di recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione stessa.

12.3 Nel caso di epizoozie ed altre malattie epidemiche accertate, è fatto obbligo all'assegnatario di informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale che provvederà alla chiusura del pascolo ai capi infetti.

Art. 13 - Ulteriori disposizioni per le concessioni uso seminativo

13.1 Saranno destinati a seminativo i terreni con giacitura pianeggiante o lievemente inclinati, con pendenze non superiori al 20%.

13.2 La Giunta Comunale individua, con atto deliberativo, le parti di territorio da destinare a seminativo.

13.3 Fermo restando il divieto di mettere i terreni a riposo, come disposto all'art 7 del presente Regolamento, l'assegnatario di un lotto per seminativo dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo anche qualora il terreno assegnato non sia stato coltivato.

Art. 14 - Ulteriori disposizioni per concessioni per legnatico

14.1 Nei terreni gravati da uso civico sono vietati il taglio e l'asportazione di legna verde di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Nell'Autorizzazione sarà specificato il luogo dove effettuare il taglio e l'asportazione.

14.2 Le piante esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e previo nulla-osta dell'Autorità Forestale, in mancanza del *Piano di Gestione Economica del Bosco*

14.3 Il legnatico di risulta da eventuale taglio autorizzato nonché quello proveniente dalla pulizia e lavorazione autorizzata del terreno, rimane di proprietà della collettività. Il concessionario dovrà conferire la legna nel sito indicato dall'Ufficio Comunale preposto.

14.4 Qualora vi fosse disponibilità di legnatico, previa deliberazione di Giunta Comunale nella quale si individuerà il quantitativo assegnabile pro capite nonché il corrispettivo da versare, a seguito di avviso pubblico l'Amministrazione Comunale potrà assegnare il legnatico a coloro che, in possesso dei requisiti generali, ne faranno richiesta in ossequio all'ordine della richiesta.

Art. 15 - Raccolta erbe e frutti spontanei

In merito alla raccolta consuetudinaria e la commercializzazione di erbe e frutti spontanei, trattandosi di produzioni annue stimabili in quantità irrilevante, non sussiste la necessità di disciplinare tale attività.



TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16 - *Vigilanza*

16.1 Sono incaricati della verifica dell'osservanza del presente regolamento gli organi della polizia forestale, gli organi di polizia locale, i barracelli e tutte le altre forze di polizia.

16.2 La Compagnia Barracellare del Comune di Onanì, durante la prevista attività di vigilanza, dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) Salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, aree coltivate in genere e dei beni nei terreni gravati da uso civico;
- b) Salvaguardia del patrimonio idrico e ambientale, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento e la segnalazione di eventuali discariche abusive;
- c) Prevenzione e repressione degli incendi;

Art. 17 - *Sanzioni*

17.1 Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (Euro centotrenta/29) a € 309,87 (Euro trecentonove/87) così come stabilito dalla L. R. n. 12/94.

17.2 L'applicazione della sanzione avverrà sulla base della natura e della gravità dell'infrazione.

17.3 In caso di violazioni delle norme del presente Regolamento, si procederà alla revoca della concessione, come stabilito dall'art. 8.

17.4 Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti vigenti.

Art. 19

Il presente Regolamento entrerà in vigore previo parere favorevole dell'organismo Regionale competente e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di usi civici.

Onanì, lì